



## *Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia*

### IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

**VISTO** il D.P.R. 24/05/1988, n. 203 di attuazione delle direttive C.E.E. numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16/04/1987, n. 183;

**VISTO** il D.L. 30/06/1989, n. 245, convertito con modificazioni in legge 04/08/1989, n.288, recante, tra l'altro, la proroga dei termini previsti dal citato D.P.R. 24/05/1988, n. 203;

**VISTO** il D.P.C.M. 21/07/1989 con il quale è stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni, ai sensi dell'art. 9 della Legge 08/07/1986 n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del D.P.R. 24/05/1988, n. 203, come successivamente modificato con il D.P.R. 25 luglio 1991;

**VISTO** il D.M. 12 luglio 1990 con il quale sono state stabilite le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e sono stati fissati i valori minimi e massimi di emissione;

**VISTA** la delibera della Giunta regionale n. 3314 del 12/10/2001, con la quale è stata autorizzata la realizzazione di un impianto per la produzione di acido esaidrobenzoico (punti di emissione E75.1 ed E75.2), sito in Comune di TORVISCOSA (UD), Piazzale F. Marinotti, 1, da parte della Società CAFFARO S.P.A. con sede legale in MILANO, via Borgonuovo, 14;

**VISTA** la domanda dd. 02/09/2003, con la quale la predetta Società ha chiesto la proroga di 6 mesi, del termine ultimo per la messa a regime dell'impianto di cui sopra;

**PRESO ATTO** che la Società CAFFARO S.P.A. ha motivato la sopraccitata richiesta di proroga con i ritardi dovuti al sequestro dell'area di impianto posto in atto dalla Guardia di Finanza il 11/02/2002, in esecuzione del Decreto del Giudice delle Indagini preliminari di Udine e al successivo dissequestro;

**VISTA** la nota dd. 08/09/2003 del Direttore del Servizio della tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico ed ambientale della Direzione regionale dell'Ambiente con la quale si esprime parere favorevole alla proroga di 6 mesi, e pertanto fino al 12/04/2004, del termine ultimo per la messa a regime dell'impianto autorizzato, così come richiesto dalla Società;

**CONSTATATA** la completezza della documentazione amministrativa normativamente richiesta e acquisita agli atti;

VISTO l'art. 18, comma 10, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, il quale prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima, le autorizzazioni di competenza regionale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, in materia di inquinamento atmosferico, sono rilasciate dal Direttore regionale dell'Ambiente;

## DECRETA

**Art. 1** - All'articolo 3 della deliberazione della Giunta regionale n. 3314 del 12/10/2001, il termine ultimo per la messa a regime dell'impianto è prorogato di 6 mesi e pertanto fino al 12/04/2004.

**Art. 2** - Rimangono valide ed immutate, per quanto compatibili con il presente atto, tutte le altre prescrizioni e condizioni della sopraccitata delibera.

La presente autorizzazione vale esclusivamente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 203/88.

Trieste, 11 nov. 2003

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Arch. Vittorio Tallandini



A1-D2